

**Scheda 3 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-379/08 e C-380/08 - ex art. 267 del TFUE****“Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal TAR della Sicilia, di interpretare gli artt. 7 e 11 della direttiva 2004/35/CE, relativi alle “misure di riparazione” che le competenti autorità impongono al responsabile del danno ambientale. La questione, sollevata dal giudice del rinvio, si inseriva in un contesto in cui le competenti autorità avevano già disposto le predette misure, in esito ad un procedimento di indagine che, nel rispetto del principio del contraddittorio, aveva coinvolto anche l’impresa responsabile del danno stesso. Trovandosi tali misure in corso di esecuzione, le medesime autorità avevano disposto “interventi aggiuntivi”, al di fuori, quindi, del pregresso procedimento in cui era stata garantita, all’impresa responsabile, la difesa della propria posizione. Quindi, si chiedeva alla Corte di chiarire se l’atto dell’amministrazione, come sopra descritto, potesse essere ammesso ai sensi delle sopra menzionate norme comunitarie. In proposito, la Corte ha stabilito che la direttiva citata non osta ad una normativa nazionale che consenta, alle amministrazioni, di intervenire nuovamente - una volta esauritosi il procedimento in contraddittorio nel quale sono state decise precedenti misure riparatorie – imponendo misure aggiuntive. Tuttavia, tale possibilità si subordina a condizioni che consentano, alle parti coinvolte, di rappresentare il proprio punto di vista: gli operatori responsabili debbono essere ascoltati, salvo quando sussistono ragioni di urgenza di cui, in ogni caso, deve essere data contezza nel relativo provvedimento; debbono essere ascoltati i proprietari dei terreni su cui dovranno attuarsi le misure aggiuntive stesse e, peraltro, le loro osservazioni dovranno essere tenute in conto dalle autorità procedenti. Infine, la Corte ha precisato che non risulta in contrasto con la normativa comunitaria, contenuta nella predetta direttiva 2004/35/CE, una disciplina interna ad uno Stato membro, la quale attribuisca alle pubbliche autorità competenti – per sollecitare gli operatori all’esecuzione delle misure di riparazione – il potere di vincolare l’esercizio del diritto di proprietà, sui terreni che appartengono ai suddetti operatori, alla previa adozione delle misure suddette. Peraltro, tale potere spetterebbe alla P.A. anche quando i terreni - sui quali il diritto di proprietà viene condizionato nel modo sopra descritto - non sono gli stessi su cui vengono attuate le misure di riparazione, sempre, in questo caso, che le anzidette misure abbiano anche finalità preventiva, in quanto rivolte ad evitare che tali terreni, immuni da inquinamento sino a quel momento, ne vengano successivamente coinvolti.

**Stato della Procedura**

Il 9/3/2010 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-379/08 e C-380/08 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Ambiente****Rinvio pregiudiziale n. C-82/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Regolamento (CE) n. 2152/2003 – Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell’Unione”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente.

**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Symvoulío tis Epikrateias (Grecia), di interpretare alcune disposizioni del Regolamento n. 2152/2003, concernente l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle condizioni delle foreste. In particolare, la Corte è stata interpellata sulla valenza delle nozioni, rispettivamente, di “foresta” e di “altre superfici boschive”, come contenute nel Regolamento stesso. Con riferimento al concetto di “foresta”, la normativa comunitaria in questione lo rapporta, essenzialmente, ai terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10%, dotati di una superficie di oltre 0,5 ettari e i cui alberi devono raggiungere, alla maturità, un’altezza minima di 5 metri. A tal proposito, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se tale definizione, insieme a quella delle “altre superfici boschive”, dovesse essere applicata, dalle autorità interne degli Stati membri, solo per i fini perseguiti dal suddetto regolamento ovvero per qualsiasi effetto giuridico. In altri termini, si chiedeva di chiarire se la definizione di foresta, così come delineata nel regolamento, fosse incompatibile con una definizione diversa fornita dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, anche se rivolta, quest’ultima, a disciplinare materie diverse da quelle in oggetto al regolamento medesimo. A tal proposito, la Corte ha richiamato gli scopi del regolamento 2152/2003, che si identificano, per precisione, nell’esigenza di monitorare l’inquinamento delle foreste e nella verifica dell’efficacia di tale monitoraggio, quindi nella realizzazione di un sistema specifico. Peraltro, il regolamento stesso circoscriveva la sua efficacia ad un ambito temporale limitato, racchiuso nel periodo di 4 anni compresi tra l’ 1/1/2003 e il 31/12/2006. La Corte ha quindi precisato che il regolamento suddetto - in quanto orientato al perseguimento di finalità particolari, come dimostra anche la sua limitata validità nel tempo - non è finalizzato a fornire delle nozioni di “foreste” e di “superfici boschive diverse” dotate di applicazione onnicomprensiva, ma utilizzabili soltanto con riferimento alle materie disciplinate dal regolamento medesimo che le contiene. Pertanto, ove una legislazione interna, relativa alle foreste, concerna un aspetto del fenomeno che, nello specifico, non è stato normato dal regolamento 2152/2003, essa potrà definire la corrispondente nozione di “foresta”, o di superficie boschiva di altro genere, anche in modo differente da come le stesse nozioni sono state configurate nella norma regolamentare comunitaria.

**Stato della Procedura**

Il 22/4/2010 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza la causa C-82/09 (ex art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Concorrenza e Aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-393/08	Art. 152 e 153 del Trattato CE – Principi comunitari di tutela della libera concorrenza e prestazione di servizi – Assoggettamento degli esercizi farmaceutici alle disposizioni su orari e periodo di apertura, Legge Reg. Lazio n. 26/2002 – Domanda di deroga. (TAR – Lazio).	Ordinanza	No
<b>Scheda 2</b> C-138/09	Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Decisioni della Commissione – Interpretazione – Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato – Termine ultimo per la concessione degli aiuti – Vincoli di bilancio – Interessi di mora – Irricevibilità.	sentenza	No
<b>Scheda 3</b> C-140/09	Aiuti di Stato – Sovvenzioni versate ad un'impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico – Legge nazionale che prevede la possibilità di concedere acconti prima dell'approvazione di una convenzione.	sentenza	No
<b>Scheda 4</b> C-304/08	Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Normativa nazionale in forza della quale è in via di principio vietata una pratica commerciale che subordina la partecipazione dei consumatori ad un gioco a premi all'acquisto di una merce o di un servizio.	sentenza	No
<b>Scheda 5</b> C-278/08	Marchi - Internet - Pubblicità a partire da parole chiave ("keyword advertising") - Visualizzazione, a partire da parole chiave identiche o simili a marchi, di link verso siti di concorrenti dei titolari di tali marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1.	sentenza	No

**Scheda 1 – Concorrenza e Aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-393/08** - ex art. 267 del TFUE

“Legislazione nazionale sugli orari di apertura e i giorni di chiusura delle farmacie “

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Corte di Giustizia viene richiesta, dal TAR per il Lazio, di interpretare gli artt. 43, nonché gli artt. 81 e 82 del Trattato CE. Si chiedeva peraltro alla Corte di valutare se, con le suddette disposizioni, fosse compatibile la legge regionale del Lazio n. 26/2002, la quale disciplina gli orari di apertura delle farmacie ubicate sul territorio regionale, nonché gli obblighi di chiusura in determinati giorni e la durata minima delle ferie. Nel caso di specie, la titolare di una farmacia sita nel cuore turistico della città di Roma aveva fatto istanza – all’ autorità amministrativa competente ai sensi dell’ art 10, co.2 della suddetta legge regionale – di essere dispensata dall’osservare l’obbligo di chiusura imposto, dalla medesima legge, per il periodo feriale. L’ autorità amministrativa aveva respinto l’istanza predetta. In proposito, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire se una normativa - che rimette alla discrezionalità dell’ amministrazione il rilascio ad un’ impresa della licenza a disapplicare gli orari normativamente fissati – rappresenti un vincolo talmente penetrante, per l’ impresa stessa, da essere incompatibile con il principio della “libera circolazione dei servizi” di cui all’ art. 43 TCE, sopra menzionato. Al riguardo, la Corte replicava che, piuttosto che della libertà di circolazione dei servizi, la suddetta normativa doveva essere considerata potenzialmente lesiva, tutt’ al più, della “libertà di stabilimento delle imprese”, anch’ essa riconosciuta dai Trattati comunitari: infatti l’ esercizio di una farmacia, supponendo che l’ esercente si avvalga di un’ organizzazione stabile di beni aziendali, non si riduce alla mera prestazione di un servizio personale, trovando, viceversa, il suo corretto inquadramento nella libertà di “stabilire” dei beni aziendali. Tuttavia, la Corte ha aggiunto che la normativa vincolistica, in questione, non sarebbe valutabile nemmeno in rapporto alla libertà di stabilimento: quest’ ultima, infatti, risulterebbe violata solo se la normativa interna ponesse dei limiti alla facoltà di “iniziare” un’ impresa. Nel caso di specie, per converso, l’ imprenditore risulta già titolare di un esercizio pienamente attivo, per cui non è ipotizzabile una lesione della libertà di “cominciare” una certa attività imprenditoriale. Quanto agli artt. 81 e 82 TCE, la Corte ha chiarito che essi debbono interpretarsi, in combinazione con l’ art. 10 TCE, come facenti divieto, agli Stati membri, di consentire situazioni di monopolio interno da parte di determinate imprese, tali da ostacolare l’ accesso delle merci, provenienti dagli altri Stati membri, al mercato nazionale. In proposito, la Corte ha precisato che la normativa nazionale in oggetto - rimettendo alla discrezionalità amministrativa la concessione della dispensa dall’ osservanza dei limiti di orario delle farmacie come per legge fissati - non pone alcun vincolo alla libertà degli operatori trasfrontalieri di importare i loro prodotti sul mercato interno italiano. Pertanto la Corte, con ordinanza, ha dichiarato non ricevibile il rinvio presentato.

**Stato della Procedura**

In data 1/7/10 la Corte UE ha deciso il rinvio C-393/08 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-138/09 - ex art. 267 del TFUE**

"Decisione 95/343/11/CE del 14/11/1995 e Decisione 2003/195/CE del 16/10/2002"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro**Violazione**

La Corte di Giustizia UE è stata richiesta, dal Tribunale di Palermo, di interpretare le Decisioni della Commissione europea in data 11/12/1995 e 16/10/2002. Con la prima, la Commissione dichiarava ammissibile il regime di aiuti di Stato di cui all'art. 10 della legge regionale siciliana n. 27/91. Con la seconda, la Commissione si pronunciava nel senso dell'inammissibilità degli aiuti di Stato istituiti dall'art. 11 della legge n. 16/97. In ordine alla prima decisione, si chiedeva alla Corte di precisare se, con essa, fosse stata consentita l'erogazione, in relazione ad un medesimo lavoratore, di entrambe le misure di aiuto disciplinate dalla legge 27/1991. Di dette misure, l'una consisteva nello sgravio contributivo concesso al datore per ogni lavoratore assunto mediante contratto di formazione e lavoro (CFL), l'altra nello sgravio contributivo accordato per il lavoratore che, già assunto con CFL, avesse ottenuto la trasformazione del preesistente rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Sul punto, la Corte sottolineava l'impossibilità che, per lo stesso lavoratore impiegato con CFL successivamente convertito in contratto a tempo indeterminato, il datore usufruisse di entrambe le forme di vantaggio contributivo, come sopra descritte. Infatti, l'una erogazione concernerebbe i lavoratori assunti con CFL nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge n. 27/1991 ed il 31 dicembre 1996, mentre la seconda atterrebbe ai lavoratori che, già assunti con CFL in data precedente al suddetto periodo, sono tuttavia coinvolti, nel periodo medesimo, nella trasformazione del rapporto di CFL in contratto a tempo indeterminato. Quindi, un'assunzione avvenuta nel periodo considerato tramite CFL e, sempre durante lo stesso periodo, trasformata in contratto a tempo indeterminato, consente solo l'erogazione della prima forma di aiuto. La Corte ha poi precisato che: 1) atteso che la decisione in oggetto ha autorizzato l'erogazione degli aiuti predetti nei limiti dello stanziamento di cui alla legge 27/91, spetta ancora al legislatore italiano stabilire, in caso di controversia, a quale fra le parti competa di provare l'avvenuto sforamento, o meno, del tetto così stabilito; 2) in caso di ritardo nella corresponsione degli aiuti in oggetto, gli interessi di mora sugli aiuti stessi non sono conteggiabili nell'importo dello stanziamento suddetto. Quindi, in relazione alla seconda decisione menzionata (n. 2003/195), la Corte ha stabilito che gli aiuti istituiti all'art. 11 della legge 16/97, da essa considerati inammissibili, sono da considerarsi "nuovi" in quanto, pur facendo riferimento agli aiuti già previsti dalla legge 27/91 (questi ultimi approvati con la decisione 11/12/95 di cui sopra), stabiliscono non solo un prolungamento duennale del periodo di vigenza di tali provvidenze, ma anche lo stanziamento di un importo supplementare (42,3 milioni di Euro) rispetto a quello indicato nella legge n. 27/91.

**Stato della Procedura**

Il 20/5/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-138/09, ex art. 267 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.



**Scheda 3 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-140/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Aiuti di Stato – Sovvenzioni versate ad un’impresa di trasporti marittimi investita di obblighi di servizio pubblico”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dei Trasporti

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunale di Genova, di interpretare le norme UE sugli “aiuti di Stato” e, quindi, di stabilire se possano qualificarsi come tali le sovvenzioni disposte dall’art. 19 della legge 20 dicembre 1974 n. 684. La Corte pertanto ha precisato, come segue, gli elementi fondamentali della fattispecie dell’“aiuto di Stato”: l’erogazione in questione deve promanare dallo Stato o, comunque, essere finanziata con risorse statali; deve rappresentare un “vantaggio” per il soggetto destinatario; deve incidere sugli scambi fra Stati membri; deve essere idonea ad alterare le regole della concorrenza fra operatori di Stati membri diversi, creando situazioni di privilegio per le imprese nazionali. In particolare, è stato sottolineato come il presupposto del “vantaggio” del destinatario, di regola, non sussisterebbe ove l’erogazione pubblica rappresenti il corrispettivo dell’adempimento, da parte del destinatario stesso, di obblighi di servizio pubblico: in questo caso, infatti, l’impresa ottiene un arricchimento in ragione dell’erogazione, ma deve affrontare il sacrificio dell’adempimento, per cui la sovvenzione stessa non le apporterebbe, propriamente, un “vantaggio”. Tuttavia, un tale vantaggio sussisterebbe, comunque, quando l’erogazione non fosse quantizzata in modo da compensare, semplicemente, lo sforzo economico dovuto all’esecuzione della prestazione, ma avesse un importo eccedente i costi che un’impresa media, efficientemente gestita, dovrebbe affrontare per rendere la prestazione stessa. Peraltro, per verificare l’adeguatezza, o meno, della sovvenzione ai costi predetti, occorre che le caratteristiche del servizio pubblico da prestarsi vengano precisamente specificate. A questo proposito, è venuto in considerazione il sistema di sussidi di cui alla legge 684/74, sopra citata. Essa prevedeva, a carico dello Stato italiano, la corresponsione di sovvenzioni in favore della ditta di navigazione “Tirrenia”, a fronte dell’espletamento, da parte della medesima, del servizio di collegamento con le isole maggiori e minori. I termini di dette sovvenzioni sarebbero stati meglio precisati in apposite “convenzioni” interministeriali. L’art. 19 della legge in questione prevedeva tuttavia che, fino alla data di approvazione delle citate convenzioni, fosse consentito liquidare all’impresa beneficiaria degli acconti rateali sulle somme stanziare, sino al 90% delle stesse. In riferimento a tali acconti, la Corte ha precisato che essi - poiché erogati in difetto di convenzioni che regolamentassero, con esattezza, il contenuto dei servizi richiesti e che, di conseguenza, adeguassero l’importo dell’acconto ai costi dei servizi medesimi - implicano, per l’impresa beneficiaria, quel “vantaggio” che è indice dell’esistenza di un “aiuto di Stato”.

**Stato della Procedura**

Il 10/6/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-140/09, ex art. 267 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza.

**Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-304/08 - ex art. 267 del TFUE**

“Art.5 n. 2 della direttiva 2005/29/CE – pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania), di interpretare l'art. 5, n. 2, della direttiva 2005/29/CE, che reca il divieto delle pratiche commerciali “sleali” esercitate dalle imprese a danno dei consumatori, per influenzarne indebitamente le decisioni in ordine ai prodotti o beni da acquistare. E' pacifico che tali pratiche, nel mentre danneggiano i consumatori, recano indirettamente nocimento anche ai rapporti fra le stesse imprese, in quanto ledono le regole della corretta concorrenza. Le pratiche “sleali” vengono raggruppate, dal n. 4 del medesimo art. 2, nelle rispettive categorie delle pratiche “ingannevoli” e di quelle “aggressive”. Le prime si distinguono per contenere, circa alcuni elementi essenziali del contratto o delle circostanze connesse (qualità della merce, impegni dell'impresa, patrimonio dell'impresa, etc...), informazioni non vere - o esposte in modo da indurre in inganno il cliente – così da indurlo ad una scelta che, altrimenti, non avrebbe preso. Nel considerare se tali pratiche sono ingannevoli, in base ai criteri predetti, è d'uopo condurre una valutazione caso per caso, così come nella circostanza in cui si giudichi se una pratica è “aggressiva”. Per tale si intende quella, per cui la volontà del consumatore risulta coartata in quanto sottoposta a violenza fisica o morale. Tuttavia, l'Allegato I alla direttiva stessa contiene un elenco di 31 condotte commerciali, che debbono ritenersi, comunque, integrare una pratica sleale, non essendo ammesso al riguardo alcun distinguo relativo al caso specifico. Si precisa che l'elenco in argomento è chiuso, per cui esaurisce l'intero quadro delle condotte ritenute sleali in linea di principio. Sussistendo, pertanto, un tale assetto comunitario, si chiede alla Corte di chiarire se, con esso, risulti incompatibile una disciplina interna che qualifichi “sleale”, senza rinviare ad un'indagine caso per caso, la pratica commerciale che segue. Questa consiste nell'incoraggiare il consumatore ad acquistare i prodotti di un'impresa, prospettandogli che, totalizzando un certo punteggio, potrà partecipare ad un gioco a premi. In proposito, la Corte ha risposto affermativamente alla questione sollevata, in quanto, dall'analisi dell'art. 5 n. 2 in combinazione con le altre norme della direttiva, emerge come la condotta sleale - sia “ingannevole” che “aggressiva” - debba ravvisarsi in riferimento alla singola fattispecie, anche se ricorrendo all'applicazione dei criteri sopra indicati. Infatti, anche se la direttiva stessa ritiene alcune pratiche automaticamente “sleali”, le ha tuttavia compendiate in un elenco tassativo che ha valore solo per le ipotesi in esso esplicitamente previste. Quindi, in quanto la prassi commerciale in esame, come definita dalla normativa interna, non è ricompresa nel suddetto elenco “chiuso”, ne deriva che sarebbe illegittimo farne divieto in linea generale

**Stato della Procedura**

Il 14/1/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-304/08, ex art. 267 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.

**Scheda 5 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-278/08 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, n. 1 – Internet – Pubblicità a partire da parole chiave”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico****Violazione**

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), di interpretare l'art. 5, n. 1 della direttiva 89/104/CE, che, all'epoca dei fatti dedotti nel giudizio di rinvio, non era ancora stata sostituita dalla dir. 2008/95/CE. L'art. 5 della direttiva 89/104, dunque, disciplina i diritti spettanti al titolare di un marchio registrato, a tutela del marchio medesimo: l'intestatario del marchio, pertanto, ha il diritto di vietare ai terzi l'uso che questi facciano, in commercio, di un segno identico al proprio marchio, per contrassegnare servizi o prodotti identici a quelli individuati dal marchio stesso; inoltre, egli può vietare ai medesimi l'uso in commercio di un segno identico o anche “simile” al proprio marchio, a contrassegno di prodotti identici o simili a quelli cui afferisce il marchio medesimo, quando ciò possa ingenerare confusione nel pubblico. In questione era il servizio di pubblicità, mediante il quale il motore di ricerca “google” offriva ad un'impresa, interessata ad acquisire visibilità su internet, un posizionamento sulla rete stessa, detto “link sponsorizzato”. La messa a disposizione di detto posizionamento presuppone che il motore di ricerca “venda”, all'operatore economico, alcune “parole chiave” scelte dallo stesso (c.d. “key words advertising”). Tale “vendita” fa sì che - ove un utente di google componga sul motore di ricerca alcune parole e queste coincidano con le parole “chiave” “acquistate” dall'operatore - sulla parte destra dello schermo, sotto la rubrica “link sponsorizzato”, appaia un annuncio commerciale connesso all'operatore medesimo. Al riguardo, si chiede alla Corte di chiarire se la tutela, apprestata dal suddetto art. 5, n. 1 della dir. 89/104/CE nei confronti del marchio registrato, debba essere accordata anche nel caso specifico di seguito descritto. Quando, cioè, alcune parole “chiave”, acquistate da un'impresa per un “keyword advertising”, sono identiche o “simili” a quelle figuranti in un marchio registrato, di cui altri è titolare, e rimandano a prodotti o servizi “identici” o “simili” a quelli che recano il marchio suddetto. Al riguardo, la Corte ha chiarito che le predette norme comunitarie sono applicabili al caso predetto. In particolare la Corte considera l'ipotesi in cui le parole “chiave” sono “simili” - non “identiche” - alla denominazione utilizzata da altri come marchio registrato (ad esempio, quando le prime coincidano solo in parte con la dicitura che figura nel secondo) e causino la visualizzazione di un annuncio che rimanda a prodotti, comunque, “identici”. Circa tale fattispecie si deve ritenere, in particolare, che il titolare del marchio possa proibire all'impresa terza di ricorrere al “keyword advertising”, solo quando le circostanze concrete siano tali da ingenerare “confusione nel pubblico”(vedi sopra), cioè non consentano, all'utente “google” dotato di ragionevolezza e conoscenze “medie”, di percepire che l'impresa, cui rimanda il link sponsorizzato, non coincide né è collegata con il titolare del marchio.

**Stato della Procedura**

Il 25/3/2010 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-278/08, ex art. 267 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sono rilevati oneri finanziari.